

I FALSI D'AUTORE

Dario Jucker

Qual è la disciplina dei falsi d'autore? Cosa accade dal punto di vista giuridico se un artigiano riproduce un'opera e la espone o mette in vendita come copia d'autore? Occorre preliminarmente distinguere tra le copie di opere che sono protette dal diritto d'autore e quelle che sono in pubblico dominio. Per queste ultime in linea generale non vi sono problemi, con buona pace dei numerosi copisti che realizzano copie, anche di elevata qualità, delle opere del passato. Per coloro che riproducono le opere ancora tutelate dal diritto d'autore il problema è invece diverso. Non sto trattando del caso in cui un artigiano copi un'opera di un artista e la metta in commercio come opera originale. È infatti evidente che questa è una contraffazione che, oltre ad avere conseguenze dal punto di vista civile, costituisce reato ai sensi dell'art. 178 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Qualche tempo fa mi ha contattato un commerciante di opere d'arte, che aveva esposto e messo in vendita alcune copie d'autore di quadri di artisti viventi. Questi ultimi avevano contestato una riproduzione non autorizzata di opere. Una possibile difesa era basata sulla circostanza che il gallerista vendeva le opere come riproduzioni di opere, e non come originali. Il prezzo di vendita, particolarmente basso, oltre alla didascalia delle opere testimoniavano che gli acquirenti erano bene informati circa la provenienza delle opere dallo studio dei copisti. Inoltre, il mercato delle copie d'autore non interferiva con quello degli originali, dato che le fasce di prezzo e i potenziali acquirenti erano del tutto diversi. Nonostante questi argomenti, mi resi subito conto che si trattava di una riproduzione non autorizzata di opere. Il diritto di riproduzione, recita infatti l'art. 13 della legge sul diritto d'autore, ha ad oggetto "la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione". Non-

stante il concetto di riproduzione sia oggetto di numerosi dibattiti — stante la rivoluzione apportata dalle nuove tecnologie — si può a buona ragione intendere che la copiatura a mano di un dipinto originale, come nel caso esposto, sia da intendersi "riproduzione dell'opera originale". Non mi è rimasto che scoraggiare il commerciante dal proseguire la sua attività di vendita di falsi d'autore. Diverso è il caso in cui l'artigiano copi l'opera originale, apportandovi alcune modifiche, o traendo spunto dalla stessa opera. Siamo in questo caso nel delicato settore delle opere derivate, o eseguite nello stile di un determinato artista. Nonostante ogni fattispecie vada approfondita con attenzione, si può affermare che è lecito ispirarsi a uno stile artistico per trasferirlo nella propria opera. Diversamente, per realizzare un'opera derivata, occorre il consenso dell'artista che ha ideato l'originale. Pensiamo per esempio alla riproduzione in scala di un dipinto, alla riproduzione di una pittura in formato digitale, o ancora alla colorazione di un'opera che originalmente era in bianco e nero. A tale riguardo, una parte degli studiosi ritiene che la riproduzione debba essere intesa in senso ampio, al fine di estendersi ad ogni successiva versione dell'opera, anche se con aggiunte, tagli e varianti di ogni genere. Altra parte della dottrina pensa invece che in tali casi si abbia un'elaborazione creativa, con il vantaggio che, fermo restando il necessario preventivo consenso del titolare, l'elaboratore sarebbe titolare di ulteriori diritti sull'elaborazione realizzata. Infine, un altro problema che i falsi d'autore sollevano riguarda la potenziale lesione dei diritti morali dell'artista. Gli eredi, nonostante siano passati oltre 70 anni dalla morte dell'autore, potrebbero lamentare che la copia non sia conforme allo stile e/o all'immagine dell'originale e che costituisca un danno alla reputazione dell'artista. Per evitare questa contestazione, è necessario rivolgersi agli eredi dell'artista per avere il loro consenso prima di intraprendere ogni iniziativa di riproduzione di opere, magari perdate o andate disperse.